

Regolamento comunale per la disciplina della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 in data 12/02/2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 in data 16/02/2008

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 36, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Variazione dell'aliquota

Il Comune di Cona, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, dispone la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fissando l'aliquota in 0,6 punti percentuali.

Con decorrenza 01.01.2008, il Comune dispone una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef determinando l'aliquota nella misura di 0,7 punti percentuali.

Art. 3

Domicilio fiscale del contribuente-Modalità applicative addizionale

L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota fissata dal Comune.

Art. 4

Clausola di salvaguardia

L'addizionale comunale è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U. delle imposte sui redditi.

Art. 5

Disciplina della riscossione

A decorrere dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

Art. 6**Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7**Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002.